

LE ODV NELLA NORMATIVA FISCALE

Fiscalità e
Organizzazioni di
Volontariato

Convegno 07 giugno 2014
Dott.ssa Paola Maria Rho



I principali riferimenti normativi

Legge 11 agosto 1991, n. 266

“Legge quadro sul volontariato”

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

Testo Unico Imposte sui Redditi (artt.143-150 DPR 917/86)

Legge Iva (art. 4 DPR 633/72)



La disciplina fiscale delle OdV

OdV iscritta al Registro Regionale

Ente non
commerciale (TUIR
e Legge IVA)


ONLUS
(D.Lgs. 460/97)

Organizzazione
di Volontariato
(L. 266/91)

OdV NON iscritta al Registro Regionale

Ente non commerciale (TUIR e Legge IVA)

La disciplina fiscale delle OdV



La fiscalità per le OdV NON iscritte al Registro Regionale

Imposte Dirette

- Enti non commerciali
- Deroghe per Enti associativi

IVA

- Enti non commerciali
- Deroghe per Enti associativi
- Attività comunque commerciali

L'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

La Regione Piemonte, con la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 ha dato attuazione alla L. 266/91 istituendo, tra l'altro, il registro regionale del volontariato.

Dal 1 gennaio 2002, con il decentramento amministrativo, sono state trasferite alle Province le funzioni relative alla tenuta del registro e all'assegnazione di contributi. Le Province sono subentrate nelle nuove funzioni ed è ai competenti uffici delle stesse che ci si deve rivolgere per ogni adempimento necessario.

L'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

I requisiti

- ✓ assenza fini di lucro
- ✓ democraticità della struttura
- ✓ elettività delle cariche associative
- ✓ gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti
- ✓ criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- ✓ obblighi e diritti degli aderenti
- ✓ obbligo di formazione del bilancio (beni, contributi, lasciti, spese)
- ✓ modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti
- ✓ devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

I vantaggi

- ✓ possibilità di accesso ai contributi pubblici;
- ✓ possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;
- ✓ fruizione delle agevolazioni fiscali;
- ✓ partecipazione alla programmazione pubblica;
- ✓ informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali;
- ✓ ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto.

L'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

Gli obblighi

- ✓ assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 2 comma 5 L.R. 38/94;
- ✓ trasmissione entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94, di una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta e di una copia dell'ultimo bilancio (la prescritta documentazione deve essere inviata ai competenti uffici provinciali).

I riferimenti legislativi per OdV iscritte al Registro Regionale

L.266/91

- Imposte Dirette (attività istituzionale, attività marginali ex DM 25.05.95, Irap)
- Iva (esclusione)
- Imposte Indirette

D.Lgs. 460/97

- Imposte dirette (attività istituzionale, attività connesse, Irap)
- Iva (esenzione limitata ai casi previsti dalla legge)
- Altre agevolazioni

Le alternative fiscali per le OdV iscritte al Registro Regionale

1 – Agevolazioni ex L. 266/91

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali (o loro sezioni provinciali) previsti dall'articolo 6 della Legge 266/91, beneficiano di una serie di agevolazioni introdotte dall'articolo 8 della medesima Legge.

2 – Agevolazioni D.Lgs. 460/97 in qualità di ONLUS

A prescindere dal tipo di attività esercitata, le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai Registri regionali o alle loro sezioni provinciali sono sempre considerate ONLUS. Esse sono infatti considerate "ONLUS di diritto".



Le agevolazioni ex L.266/91

1 – Agevolazioni in materia di imposte dirette

2 – Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA

3 - Agevolazioni in materia di imposte indirette



Le agevolazioni ex L.266/91

1 – Agevolazioni in materia di imposte dirette

Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività:

- le attività istituzionali, per le quali l'esenzione discende dalla assenza della connotazione di impresa della attività stessa; quindi l'eventuale differenza tra "ricavi" e "costi" della attività istituzionale non sconta IRES;
- i proventi da attività commerciali e produttive marginali, che non costituiscono reddito imponibile e per i quali la condizione di non imponibilità è data dalla soddisfazione dei criteri relativi al concetto di marginalità indicati dal Ministero delle Finanze con proprio decreto del 25.5.1995



Le agevolazioni ex L.266/91

Definizioni:

- le attività istituzionali sono le attività previste dall'oggetto sociale a favore degli associati o di terzi;
- le attività commerciali e produttive marginali, devono essere funzionali alla realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato ed essere effettuate senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio senza l'utilizzo di pubblicità sui prodotti ceduti, insegne, marchi di distinzione dell'impresa).



Le agevolazioni ex L.266/91

Le attività commerciali e produttive marginali, previste dal DM 25.05.95:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;



Le agevolazioni ex L.266/91

- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.



Le agevolazioni ex L.266/91

N.B. L'assenza di imponibilità ai fini delle imposte dirette **comporta comunque l'assoggettamento ad IRAP** delle organizzazioni di volontariato, limitatamente ai compensi di lavoro dipendente, ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa e ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale erogati dall'Ente.



Le agevolazioni ex L.266/91

Costituiscono comunque reddito imponibile ai sensi dell'art. 143 TUIR:

- redditi fondiari (terreni e/o fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi diversi (redditi di attività commerciale).



Le agevolazioni ex L.266/91


2 – Esclusione dal campo di applicazione dell’IVA

L’art. 8 della L. 266/91 stabilisce che:

“Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Le agevolazioni ex L.266/91

È quindi concessa una esclusione totale dall'assoggettamento a tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo) effettuate dalle OdV.




Quindi, i proventi per servizi o altri tipi di prestazioni svolte dall'organizzazione (anche in convenzione) non devono essere fatturati ed assoggettati ad Iva (basterà emettere una ricevuta).

Le agevolazioni ex L.266/91

Attenzione

sono escluse da Iva tutte le operazioni attive effettuate dallo organizzatore, quindi anche quelle relative alle attività produttive e commerciali di carattere marginale.



si evince che le OdV vengono equiparate, ai fini Iva, al privato consumatore: tutto l'Iva pagata sugli acquisti diventa, dunque, automaticamente un costo.



Le agevolazioni ex L.266/91

La prassi ministeriale aveva concesso un'unica agevolazione riguardante gli acquisti effettuati da una OdV, quella riguardante le cessioni, effettuate nei confronti di dette organizzazioni, di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, atteso la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da esse svolta (C.M. 3-152 del 25-02-91).

Tale prassi è stata poi **superata e annullata** dalla C.M. 217/E del 30.11.2000, che ha confermato l'inesistenza attuale di alcuna agevolazione relativa agli acquisti effettuati da OdV.



Le agevolazioni ex L.266/91

3 – Agevolazioni in materia di imposte indirette

Imposta di bollo e di registro.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 266/91, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (ad esempio, assemblee che modificano lo Statuto o contratti con terzi, compresi i contratti di locazione di immobili) sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Ad esempio, non è dovuta l'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili utilizzati per l'attività.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Le donazioni e le attribuzioni di eredità o legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni di volontariato.



Le agevolazioni ONLUS

Il principio di maggior favore

Consiste nel diritto a scegliere, per ciascuna imposta, se applicare le agevolazioni originate dalla propria legge istitutiva (quindi. la legge 266 del 1991) ovvero quelle spettanti per effetto del D.Lgs. 460/97.

Questa scelta presenta le seguenti caratteristiche:

- è soggettiva, valutando ciascuno in base alla propria convenienza fiscale;
- va effettuata quando si verifichi un'alternativa fra le due normative;
- può essere diversa per ciascuna imposta e deve essere mantenuta per l'intero periodo di imposta.



Le agevolazioni ONLUS

1– Agevolazioni in materia di imposte dirette

2 – Disposizioni in materia di IVA

3 – Altre agevolazioni



Le agevolazioni ONLUS

1– Agevolazioni in materia di imposte dirette

L'art. 12 del D.Lgs. 460/97 dispone che:

- lo svolgimento delle attività istituzionali NON costituisce esercizio di attività commerciale;
- i proventi derivanti da esercizio di attività connesse NON concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma sono soggette all'obbligo di tenuta della contabilità e di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Le agevolazioni ONLUS

Le "Attività connesse" a quelle istituzionali in una ONLUS sono:

- per il settore assistenza sanitaria , istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili le prestazioni analoghe a quelle rese nell'ambito dell'attività istituzionale svolte nei confronti delle persone non svantaggiate;
- le "attività accessorie per natura a quelle istituzionali" realizzate allo scopo di reperire i fondi necessari per finanziare l'attività istituzionale dell'organizzazione.

Se queste attività non sono espressamente dirette al perseguimento della solidarietà sociale sono da considerarsi "commerciali".



Le agevolazioni ONLUS

Il reddito delle ONLUS è determinato dalla somma di:

- redditi fondiari (terreni e/o fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi diversi (redditi di attività commerciale).



Le agevolazioni ONLUS

2 – Disposizioni in materia di IVA

Se svolte dalle ONLUS sono esenti dall'applicazione dell'IVA le seguenti attività:

- trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per tali fini (art. 10 n. 15 D.P.R. 633/72);
- prestazioni di ricovero e cura (art. 10 n. 19 D.P.R. 633/72);
- prestazioni educative dell'infanzia (art. 10 n. 20 D.P.R. 633/72);
- prestazioni socio sanitari e (art. 10 n. 27-ter D.P.R. 633/72).



Le agevolazioni ONLUS

Se svolte nei confronti delle ONLUS:

- sono escluse dall'applicazione dell'IVA le prestazioni di divulgazione pubblicitaria volte alla promozione delle attività istituzionali delle ONLUS, rese a titolo gratuito (art. 3, comma 3, D.P.R. 633/72);
- sono esenti le cessioni gratuite di beni per i quali è stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto o dell'importazione (art. 10 n 12 D.P.R. 633/72).



Le agevolazioni ONLUS

Sono altresì esclusi i proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni;
(art. 2 comma 2 D. Lgs. 460/97).

Attenzione, ai fini Iva, i proventi derivanti dalla:

- cessione di beni nuovi non di modico valore;
 - somministrazione di alimenti e bevande;
 - pubblicità commerciale e sponsorizzazioni;
 - da prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
 - gestione di spacci aziendali e mense;
 - l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
 - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale,
- sono comunque sempre considerati proventi commerciali.



Le agevolazioni ONLUS

La raccolta pubblica di fondi è considerata tale se rispetta alcune condizioni:

- deve trattarsi di raccolte di fondi aperte a tutti, e quindi non limitate ai soci o ai partecipanti;
- la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di particolari momenti della vita sociale: celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- i beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore.



Le agevolazioni ONLUS

La ONLUS non è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le sole attività istituzionali; mentre è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le attività connesse.

Rimane **per tutte le attività di natura commerciale** l'obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività del commercio al minuto.



Le agevolazioni ONLUS

3 - Altre agevolazioni

Ritenute alla fonte

Sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta d'acconto del 4%.

Imposta di bollo

E' prevista l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste da ONLUS.

Tasse sulle concessioni governative

E' prevista l'esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le ONLUS.



Le agevolazioni ONLUS

Imposta sulle successioni e donazioni

È prevista l'esenzione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS.

Tributi Locali

È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l'esenzione dai tributi di loro competenza: IUC (Imu, Tasi, Tari), imposta pubblicità e affissioni ecc.



Le agevolazioni ONLUS

Imposta di Registro

Per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti di un soggetto ONLUS, il pagamento dell'imposta di registro è previsto in misura fissa (€ 168,00), a condizione che sia espressamente dichiarata nell'atto costitutivo l'intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall'acquisto.

L'imposta fissa di registro (€ 168,00) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto della ONLUS.



Le agevolazioni ONLUS

Imposta sugli intrattenimenti

È prevista l'esenzione totale dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte dalle ONLUS, a condizione che:

- siano svolte occasionalmente;
- siano realizzate nell'ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- sia data comunicazione alla SIAE, territorialmente competente, prima dell'inizio della manifestazione.